

STATUTO

**PROGETTO FRAG SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALEIN SIGLA
"PROGETTO FRAG S.R.L.
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRAGAGNANO TA VIA PER
TORRICELLA SNC

Numero REA: TA - 257011

Codice fiscale: 03454730734

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al n.4859 di Repertorio e n.3438 di Raccolta	
STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE	
Art.1 - Denominazione e normativa applicabile	
La Società è denominata: "PROGETTO FRAG SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE", in sigla "PROGETTO FRAG S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito chiamata Impresa Sociale.	
All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n.112 e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.	
Art.2 - Sede	
L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Fragagnano (Taranto), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.	
L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di	

sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Art.3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

Art.4 - Scopo e oggetto

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività e ha a oggetto le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere d), i) e k) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa Sociale ha, in modo precipuo, lo scopo di promuovere, favorire e attuare il seguente oggetto sociale:

- a) Organizzazione e gestione dell'attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione, sia professionale che amatoriale, nel settore della cucina, gastronomia, pasticceria, panificazione, ristorazione ed enologia;
- b) Promozione, autonomamente e in collaborazione con enti

terzi, di tutte le iniziative che contribuiscono alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica, attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, workshop, show-cooking, degustazioni, manifestazioni fieristiche e attività similari;

c) approfondimento delle conoscenze tecniche di cucina, prestando, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su argomenti di generale interesse del settore; in particolare su temi inerenti la sana alimentazione, la nutrizione e la ristorazione in qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico ecc.) sollecitando e/o costituendo a tal fine organi di formazione professionale, informazione e cultura;

d) realizzazione, produzione e vendita di materiale didattico, editoriale e multimediale connesso alle suddette attività;

e) gestione, diretta e indiretta, di laboratori, di cucine professionali, di spazi formativi e strutture ricettive funzionali allo svolgimento delle attività di cui sopra;

f) promozione e pubblicazione della propria attività e della propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature inerenti al settore, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;

g) la società per il raggiungimento degli scopi indicati po

trà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da associazioni di Comuni e dagli altri Enti Locali, così come da imprese private; stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici o privati e contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) utilizzo degli spazi, delle attrezzature e delle infrastrutture nella disponibilità della società anche per attività formative, educative e divulgative diverse da quelle strettamente legate alla cucina e gastronomia, tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - corsi in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, primo soccorso, prevenzione incendi, comunicazione, marketing, gestione aziendale, informatica, lingue straniere, sostenibilità ambientale e ogni altra attività formativa compatibile con la destinazione d'uso degli spazi;

i) organizzazione e promozione di visite didattiche, esperienze e turistiche presso aziende agricole, cantine, produttori locali, territori di interesse culturale o enogastronomico, anche con l'inclusione del servizio di trasporto (transfer), con qualunque tipo di mezzo, da e verso le destinazioni, direttamente o tramite terzi, a favore di partecipanti ai corsi, clienti o soggetti terzi;

j) concessione in uso, in locazione, in comodato o a noleggio

gio a soggetti terzi, privati o pubblici, di strumenti, attrezzature, cucine professionali, aule e spazi di proprietà o in disponibilità della società e, più in generale, di beni della società.

In relazione all'oggetto sociale l'Impresa Sociale potrà, inoltre:

- concedere in appalto qualsiasi tipo di lavoro o costruzione a essa affidata, come pure potrà eseguire i lavori per conto terzi mediante appalto o subappalto in tutte le forme previste dalla legislazione vigente;
- compiere qualunque atto e negozio giuridico, operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare e compiere senza restrizione alcuna tutto quanto necessario e utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo; il tutto in forma non prevalente rispetto all'oggetto principale.

L'Impresa Sociale potrà, quindi, assumere partecipazioni e interessenze in altre società, o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge; potrà ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio e/o a favore dei terzi siano essi privati o società, potrà obbligarsi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere concessi alla società da istituti di cre-

7 di 27

	re.	
	PATRIMONIO	
	Art.5 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;	
	d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art.26;	
	e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.	
	Art.6 - Capitale sociale	
	Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.	
	Le quote sono divisibili.	
	Art.7 - Scopo non lucrativo	
	All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.	

	L'Impresa Sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	SOCI	
	Art.8 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci	
	Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, fatto salvo comunque il diritto di prelazione spettante agli altri soci, innanzi disciplinato, e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	

10 di 27

ministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art.10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art.11 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede

alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art.12 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) a eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art.26;

c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci,

partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art.13 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;

2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;

3. la nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;

4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;

5. l'approvazione dei regolamenti;

6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;

7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una ri-

levante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;

8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art.26;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art.14 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei se-

guenti:

a) lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli Amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo, ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo non presenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.15 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.16 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art.17 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art.18 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal legale rappresentante dell'impresa sociale.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

AMMINISTRAZIONE

Art.19 - Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci a' sensi di legge:

1) da un Amministratore unico;

2) al ricorrere delle condizioni di Legge, da due soci ciascuno dei quali potrà compiere, con firma libera e disgiunta, ogni atto di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci amministratori;

3) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o

chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; nonché coloro a carico dei quali sussistano cause di ineleggibilità previste dalla Legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Gli amministratori saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto di risarcimento danni, se la revoca avviene senza giusta causa. L'Organo Amministrativo dura per il periodo fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina, in mancanza di fissazione di termine esso dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, compreso, in particolare, la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; i-

noltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Sono esclusi solo quegli atti espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza del numero degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero organo amministrativo e dovrà convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori una indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme tempo per tempo in vigore.

Art.20 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente e può nominare un segretario anche estraneo al Consiglio.

Con le stesse modalità di cui sopra è prevista anche la nomina, non obbligatoria, di un vice presidente, che sostituisce

il presidente in caso di impedimento di questi o di sua assenza comunicata per iscritto, e di uno o più amministratori delegati; costoro, come anche il presidente, restano in carica per la durata del loro incarico di amministratori, determinato al momento della loro nomina, e sono rieleggibili.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissioni, recesso o esclusione dei soci.

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della società sia altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La convocazione sarà effettuata dal Presidente, in Italia, con avviso - contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R., telegramma, posta elettronica certificata o telefax con prova del ricevimento al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovrà essere effettuata, in Italia, con telegramma, posta e-

lettronica certificata o telefax, da inviarsi almeno un giorno libero prima della data fissata.

Il Consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo e/o Revisore in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a' sensi di legge.

Delle deliberazioni prese si fa constatare per mezzo di verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione, anche estraneo al Consiglio, nominato dalla maggioranza degli amministratori presenti.

Art.21 - firma e rappresentanza sociale

La firma sociale e la rappresentanza della società spettano:

- all'Amministratore Unico;
- a ciascuno dei due soci i quali potranno compiere, con firma libera e disgiunta, ogni atto di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci amministratori;
- ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie in qualunque sede e grado, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli amministratori delegati, essi avranno, con firma libera, la rappresentanza legale della società per tutti gli atti

che rientrano nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo potrà pure nominare direttori nonchè procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art.22 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dal Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il MEF, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art.23 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nel-

l'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art.24 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.25 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art.26 - Emissione	
	Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emet-	
	tere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e a investitori qualificati ai sensi delle	
	vigenti disposizioni di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice	
	Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presen-	
	te Statuto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.27 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	

tri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assem-

27 di 27